



CIRCOLARE N. 24

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I - IV

Roma, 23 LUG. 2012

Prot. Nr. 65619
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: vari

A tutti i Ministeri
A tutte le Amministrazioni
autonome
A tutti gli Uffici centrali del
Bilancio presso i Ministeri
Al Dipartimento del tesoro –
Direzione V – ufficio IV
All'Ufficio di Ragioneria presso i
Monopoli di Stato
E, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato

OGGETTO: Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012.

1. *Il quadro di riferimento e gli obiettivi della politica di bilancio*

Nel corso del 2011, la crescita economica dell'area euro, in linea con l'andamento dell'economia mondiale, ha registrato un progressivo indebolimento. Per l'esercizio in corso e per i successivi, continuano a persistere elementi di incertezza che condizionano le prospettive di crescita. Il tasso di sviluppo economico dell'Italia risente di questo contesto, nonché delle

tensioni registrate, in particolare, sul mercato dei debiti sovrani dell'area euro. Complessivamente, nel 2011, soprattutto grazie al contributo della domanda estera, l'economia italiana è cresciuta in termini reali dello 0,4 per cento. Per l'anno in corso e per il prossimo, gli indicatori congiunturali più recenti inducono a prevedere una evoluzione del ciclo economico in progressiva attenuazione.

Dal lato della finanza pubblica, è proseguito il processo di consolidamento di bilancio. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche ha registrato nel 2011 una riduzione di sette decimi rispetto al risultato del 2010. Per il 2012 è previsto, a legislazione vigente, un ulteriore miglioramento.

Il percorso di aggiustamento dei conti pubblici proseguirà anche negli anni successivi.

Contribuiscono a questo risultato le misure correttive disposte alla fine del 2011 con il decreto-legge n. 201. Una ricomposizione del bilancio è invece ascrivibile agli effetti degli interventi recentemente disposti con il decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di *spending review*, con cui si è stabilito il rinvio a luglio 2013 dell'aumento delle aliquote IVA - previsto per ottobre del 2012 – in cambio di una consistente riduzione di alcune spese del bilancio pubblico.

Il disegno di legge di bilancio, predisposto a legislazione vigente, recepisce questi interventi e contribuisce, per la parte relativa al bilancio dello Stato, al conseguimento della strategia di risanamento finanziario improntata dal Governo.

1.1 La Legge Costituzionale n. 1 del 2012 per l'introduzione del principio di bilancio.

Il contesto nel quale si colloca la legge di bilancio per il 2013 e alcuni aspetti peculiari di questo strumento hanno vissuto nel corso del 2012 un profondo cambiamento.

A livello europeo, la modifica del modello di *governance* e la crescente richiesta di integrazione delle politiche economiche e di bilancio hanno indotto la revisione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (attualmente in attesa di essere ratificato dagli Stati membri).

A livello nazionale, la richiesta di un maggior rigore fiscale e la fissazione di alcune specifiche regole di bilancio, da opporre alle pressanti oscillazioni dei mercati del debito sovrano, hanno spinto per l'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nella Costituzione.

La Legge Costituzionale n. 1 del 2012 introduce dunque nella Carta costituzionale il principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, da assicurare tenendo conto degli

effetti del ciclo economico e delle misure non strutturali, nonché la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

La norma dispone inoltre la revisione di alcuni precetti dell'articolo 81. Si conferisce, in particolare, carattere sostanziale alla legge di bilancio attraverso la soppressione del comma terzo che disponeva che con la legge di bilancio non si potessero istituire nuovi tributi e nuove spese.

La definizione compiuta della nuova disciplina e il contenuto del bilancio dovranno comunque essere disciplinati con legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere entro febbraio 2013.

Rimane pertanto fissato che fino alla definizione della nuova disciplina si continuino ad applicare le norme previste dalla legislazione vigente, in un'ottica di mantenimento degli equilibri di finanza pubblica così come previsto dai recenti documenti di programmazione economica e finanziaria.

2. *La formazione delle previsioni a legislazione vigente*

2.1 Come è noto, il disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno ed è formato sulla base del criterio della legislazione vigente. In particolare, per le spese occorre fare riferimento al contenuto di ciascun Programma¹, tenendo in distinta evidenza quelle non rimodulabili da quelle rimodulabili².

2.2 Il disegno di legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume un carattere non meramente formale. In tale sede, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), nonché quantificata la quota parte degli stanziamenti di bilancio aventi natura obbligatoria (per esempio, nell'ambito di quelle per il personale, per il funzionamento degli Enti pubblici, in precedenza determinati dalla tabella C della legge di stabilità). Inoltre, con l'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata concessa la possibilità di

¹ Ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni, il disegno di legge di bilancio si articola in Missioni e programmi, sulle cui finalità si richiama la circolare sulle previsioni di bilancio n. 28 del 2 luglio 2010.

² Per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. Ai sensi dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011 nell'ambito delle spese non rimodulabili (oneri inderogabili) rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

rimodulare nel tempo, fermo restando l'ammontare complessivo, gli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa (si veda Nota tecnica 1).

In coerenza con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.

La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 196, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015.

2.3 La legge n. 196 del 2009 ha previsto (articolo 40) una delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che prevedono, tra l'altro, la revisione delle missioni, del numero e della struttura dei programmi, l'individuazione delle azioni come articolazione dei programmi e unità elementari del bilancio stesso.

In attesa dell'attuazione della richiamata delega, anche per le previsioni 2013-2015 le Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi attualmente esistenti. Tuttavia, potranno essere proposte eventuali modifiche alle denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte tempestivamente all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale valutazione.

2.4 Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 196.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone, anche con riferimento all'anno 2013, l'ampliamento dei margini di flessibilità previsti dal citato articolo 23, consentendo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, di riallocare con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili, tra le Missioni di ciascuno stato di previsione, restando precluso soltanto l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Per le risorse "*non rimodulabili*" le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.

Resta ferma la revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2013-2015, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'articolo 22 della legge n. 196.

Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1.

2.5 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (articolo 22 legge n. 196 del 2009).

Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le effettive necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse, e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui.

A tal proposito, va segnalata la disposizione introdotta dall'articolo 6, commi 10 e 12, del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012. Tale disposizione, in particolare, a decorrere dall'anno 2013, impone ai dirigenti responsabili della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.

Detta corrispondenza anticipa in sostanza il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa introdotto dal novellato articolo 42 della legge n. 196 rendendo la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti. Per i suesposti motivi particolare attenzione dovrà essere posta nella formulazione delle previsioni di cassa.

Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1.

2.6 Attuazione delle riduzioni di spesa di cui al decreto-legge n. 95 del 2012.

Riguardo alla determinazione della legislazione vigente, rilevano talune disposizioni del recente decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, ed in particolare, l'articolo 1, comma 21, l'articolo 7, commi da 12 a 15 e l'articolo 8, commi 3 e 4.

a) *Articolo 1, comma 21: Riduzione spese per acquisto beni e servizi dei Ministeri dal 2012*

L'articolo 1, comma 21, prevede la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, a partire dall'anno 2012. Per praticare la riduzione in oggetto è stata applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno

persona dei costi di gestione, per amministrazione e per singola voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano (si veda Nota tecnica n. 1). Le voci di spesa sulle quali operare le riduzioni, individuate in base alla suddetta metodologia, sono state poi ricondotte ai capitoli di spesa di ogni stato di previsione.

Allo scopo di assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti ai fini della suddetta riduzione delle spese è stato effettuato per il corrente anno un accantonamento, con conseguente indisponibilità delle rispettive dotazioni di competenza e cassa, sui capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi ad acquisti di beni e servizi (ivi comprese le spese per beni alimentari, vestiario ed equipaggiamento), pari agli importi indicati nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 95 del 2012. A partire dall'anno 2013, verranno invece disposte riduzioni dei capitoli di spesa. L'elenco dei capitoli interessati dagli accantonamenti per l'anno 2012, effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie presenti sugli stessi e le riduzioni di spesa da applicare a decorrere dal 2013 per gli importi complessivi indicati nell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, verranno opportunamente comunicati per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.

Considerato che l'incidenza delle riduzioni di spesa viene a gravare sulla gestione in corso, è stata assicurata flessibilità gestionale ai Ministri competenti, i quali, ai sensi dell'articolo 21, comma 22, del provvedimento citato, entro il 10 settembre 2012 potranno operare una differente ripartizione degli accantonamenti e delle riduzioni. Tali proposte dovranno pervenire, per il tramite degli Uffici centrali del bilancio, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dovranno essere formulate attraverso l'apposito prospetto in formato excel scaricabile dal sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato ed allegato in fac-simile alla presente circolare.

Per il triennio 2013-2015, le schede delle proposte che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni indicheranno quindi gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente **al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 1, comma 21, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Come già detto, sui capitoli oggetto delle riduzioni le Amministrazioni potranno proporre diverse modulazioni delle riduzioni medesime.**

A supporto delle eventuali elaborazioni delle proposte in esame da parte dei Ministeri, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, metterà a disposizione dei referenti dei Centri di Responsabilità delle Amministrazioni e dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, mediante il portale di contabilità economica, accessibile attraverso la *home page* del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato, alcuni prospetti

finalizzati ad ausiliare le Amministrazioni nella programmazione economico-finanziaria delle spese relative ai beni e servizi, il cui contenuto e modalità di accesso sono descritti nella Nota Tecnica n. 1.

b) Articolo 8, commi 3 e 4: Riduzione spese di enti e organismi inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche – riduzioni dei trasferimenti a carico del Bilancio dello Stato

L'articolo 8, commi 3 e 4, del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012 dispone una **riduzione dei trasferimenti** agli enti e organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche per tali enti è previsto, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato, una riduzione delle spese per consumi intermedi, ferme restando le misure di contenimento già previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, la norma include, nel novero degli enti e delle amministrazioni interessati, le autorità indipendenti ed **esclude** invece le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca di cui all'allegato 3 del citato decreto-legge. Restano altresì esclusi gli enti vigilati dai suddetti enti.

Al fine di assicurare la realizzazione del suddetto programma, l'ammontare della riduzione è stabilita, per ciascuno degli enti e delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, nella misura del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare rispetto all'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Per quanto sopra esposto, le schede delle proposte per il triennio 2013-2015, che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni, indicheranno gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente **già includendo gli effetti delle riduzioni stabilite sia per gli enti di cui al comma 3, sia per gli enti di ricerca di cui al comma 4, indicati all'allegato 3 richiamato dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2012.**

c) ***Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012 da attuare con la legge di stabilità.***

Oltre alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, l'articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 dispone che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato assicurino per il triennio in oggetto una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto per gli importi indicati nell'allegato n. 2 al provvedimento stesso.

Le schede delle proposte per il triennio 2013-2015 che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni indicheranno gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente **senza tener conto delle riduzioni stabilite in base all'allegato 2 di cui al citato articolo 7.**

Ciò in quanto le Amministrazioni dovranno individuare selettivamente le spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in relazione agli obiettivi prioritari da raggiungere ed i Ministri competenti, dovranno successivamente proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione in via permanente sia delle spese rimodulabili sia di quelle non rimodulabili.

In quest'ultimo caso, ovviamente, le Amministrazioni dovranno proporre gli opportuni interventi normativi sostanziali che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguire i risparmi stabiliti.

Le proposte di interventi correttivi dovranno essere illustrate in un apposito documento da far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 20 settembre 2012, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze verificherà gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto dei citati obiettivi.

Nelle more della definizione degli interventi di riduzione di cui al citato comma 12 dell'articolo 7, sarà accantonato e reso indisponibile per il triennio 2013-2015 un ammontare di spesa rimodulabile pari a quanto indicato nella tabella di cui al citato allegato 2, come stabilisce il successivo comma 13, che autorizza altresì il Ministro dell'economia e delle finanze a procedere in tal senso.

Qualora, a seguito della verifica delle proposte trasmesse dai Ministeri, queste non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri; eventualmente, con la medesima legge di stabilità sarà disposta, per la parte mancante, la

corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate.

2.7 Per quanto concerne le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1.

2.8 Alle spese di natura obbligatoria concernenti imposte, tasse e contributi da corrispondere a carico delle Amministrazioni statali, quali ad esempio le tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, a partire dal bilancio di previsione 2013, si dovrà dare apposita evidenza contabile attraverso l'istituzione di distinti piani gestionali nell'ambito dei capitoli interessati.

In particolare, tale evidenziazione si rende necessaria nei casi ricorrenti in cui dette spese sono appostate nell'ambito dei capitoli per acquisto di beni e servizi aventi caratteristiche di promiscuità, quali, ad esempio, cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti.

2.9 Riguardo agli *Uffici di diretta collaborazione dei Ministri* dal prossimo esercizio dovrà essere attivata la procedura, già posta in essere per le altre strutture amministrative, sui capitoli per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie mediante ordini collettivi di pagamento, di cui al cosiddetto cedolino unico, come disposto dall'articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e del conseguente decreto ministeriale del 1° dicembre 2010.

Si richiamano, a tal riguardo, le modalità di attivazione di tali procedure, indicate nella circolare RGS n. 39 del 22 dicembre 2010 e riprese, con riferimento al triennio 2012-2014, dalla circolare sulle previsioni di bilancio 2012 n. 23 del 13 luglio 2011, per quanto riguarda le Amministrazioni che si avvalgono del Service Personale Tesoro (SPT) per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato³.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli aspetti gestionali, si conferma quanto già segnalato in proposito circa la necessità di provvedere, per le nuove procedure attivate, tempestivamente all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa per oneri stipendiali, al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a decorrere dalla mensilità di gennaio 2013.

Nel periodo immediatamente successivo alla predisposizione degli allegati alla spesa di personale, e comunque non oltre il 3 dicembre 2012, le Amministrazioni provvederanno,

³ Pertanto, dal prossimo esercizio anche per i richiamati Uffici saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2010, relativo al cedolino unico.

utilizzando le funzionalità che saranno comunicate e rese disponibili dal citato sistema SPT, alla suddetta associazione nonché all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di costo.

Relativamente alla suddetta procedura del cedolino unico, è necessario rammentare che il decreto-legge n. 95 del 2012, all'articolo 5, comma 10, sostituisce il primo periodo comma 9 dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La nuova disposizione – a differenza della precedente che prevedeva la facoltà di adesione - dal 1° ottobre 2012 impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze, alternativamente:

- di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi direttamente dal MEF;
- ovvero, di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene secondo i criteri definiti nel periodo successivo dello stesso comma 10, articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Per quanto previsto dalla suddetta normativa, la procedura del cedolino unico dovrà essere estesa dal 2013 anche ai dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della difesa e ai Corpi di polizia che ancora non la adottano (Polizia di Stato e Guardia di finanza) nell'ambito dei soggetti già sottoposti al vincolo previsto dall'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ancora non hanno adempiuto all'obbligo ivi indicato.

2.10 Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013–2015, si ricordano inoltre le **note integrative**, disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge n. 196.

Nelle note integrative, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.

Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'allegato A alla presente circolare.

Le note integrative, redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e con le modalità indicate nel richiamato allegato A.

2.11 Fondo progetti e Fondo opere

Il comma 8 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, da emanare secondo prefissati principi e criteri direttivi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. In attuazione di tale norma sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 228, in attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della medesima legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

In particolare il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

In tale ambito, il decreto stabilisce – all'articolo 10, comma 1 – che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 dispone inoltre che: *“Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.”*

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate le Amministrazioni, sulla base delle indicazioni operative riportate nella Nota tecnica n. 1 della presente circolare, svolgono le seguenti attività:

1. effettuano la ricognizione delle autorizzazioni di spesa in conto capitale che finanziano la realizzazione di opere pubbliche;
2. individuano i capitoli e i piani di gestione su cui sono stanziati le risorse, distinguendo quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle opere pubbliche;
3. comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per il Bilancio, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato elettronico elaborabile, all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani gestionali costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2013-2015.

Sulla base di tali indicazioni si darà attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere.

2.12 Budget economico

L'articolo 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.

Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota

tecnica n. 2, allegata alla presente circolare, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.

Eventuali modifiche, con effetti sugli stanziamenti di bilancio per gli anni 2013-2015, che dovessero essere apportate in sede di conversione del decreto-legge 95 n. del 2012, saranno tempestivamente comunicate alle Amministrazioni per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio – e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, – per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

a



**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013
E PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

NOTA TECNICA N°1

N.B. : si confida nella consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una puntuale applicazione delle presenti linee guida.

1. – Criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio

1.1 – La “*legge di contabilità e finanza pubblica*”, stabilisce che il bilancio annuale e pluriennale dello Stato è redatto, sulla base della legislazione vigente, secondo una struttura funzionale articolata in Missioni e Programmi.

Per le previsioni 2013-2015, relativamente alle proposte di modifica dei Programmi, si rinvia a quanto precisato al punto 2.3 della circolare.

Per la formulazione delle proposte di previsione, si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 2.4, che le Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, limitatamente al triennio 2013-2015, possono proporre rimodulazioni delle dotazioni finanziarie anche tra Missioni diverse con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della ripetuta legge n. 196 del 2009, restando precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Per quanto riguarda le risorse “*non rimodulabili*” (articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.

Le proposte di revisione devono essere formulate dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in armonia con la triennialità del bilancio medesimo.

2. – Flessibilità di bilancio

Come già anticipato nella circolare (punto 2.4), l'articolo 2, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 78 del 2010, ed il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011, consentiranno anche per l'anno 2013 alle Amministrazioni, in sede di formazione delle previsioni, una maggiore flessibilità rispetto a quella prevista dalla vigente normativa contabile, al fine di rendere possibile una più idonea collocazione all'interno del proprio bilancio delle spese rimodulabili. Ciò, comunque, deve avvenire nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per individuare le variazioni compensative all'interno di ciascun programma o tra programmi di missioni diverse, ciascuna amministrazione dovrà utilizzare, come

già avvenuto per le proposte di assestamento 2012, i file excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.

I citati file sono predisposti per “*Missione*” e “*Programma*” e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l’autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione a favore di altra autorizzazione legislativa ovvero di fabbisogno. Dette proposte dovranno essere trasmesse all’Ufficio centrale del bilancio attraverso l’Ufficio dell’Amministrazione preposto al coordinamento delle proposte medesime che le formulerà, riassumendole per “*Missione*” e “*Programma*”, al fine di assicurare l’effettiva compensazione finanziaria delle stesse nel loro complesso.

L’Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere, in via informatica, le suddette proposte all’indirizzo di posta elettronica dedicato “rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it”.

Inoltre, si rappresenta che l’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, al comma 16, nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa, introduce una nuova disposizione in materia di flessibilità di bilancio consentendo al Ministro competente di disporre variazioni compensative, di sola cassa, tra capitoli del proprio stato di previsione.

3. – *Processo di formazione del bilancio*

3.1 - Per la spesa, le unità di voto parlamentare sono costituite dai “*Programmi*” quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle Missioni. Le proposte di bilancio per gli anni 2013-2015 dovranno quindi essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle predette aggregazioni. Per eventuali proposte di modifica dei programmi si rinvia a quanto precisato nel punto 2.3 della Circolare.

Il titolare del centro di responsabilità amministrativa potrà realizzare l’attività propositiva attraverso la “*Scheda proposte formazione 2013-2015*” dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da più schede costituenti un unico insieme.

Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano, sia in termini di competenza che di cassa, le previsioni iniziali del bilancio 2012 approvato dal Parlamento ed il relativo bilancio assestato. Le stesse forniscono, altresì, informazioni in merito agli attributi e alla natura di ciascun capitolo/piano gestionale (rimodulabile/non rimodulabile, classificazione economica, etc.).

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le proposte in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul Sistema di Contabilità Gestionale (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede proposte a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione e programma.

L'attività propositiva dovrà riguardare distintamente la previsione di competenza e quella di cassa.

Le schede saranno disponibili **a partire dal 24 luglio** attraverso il flusso assicurato dal SICOGE. Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio le richiamate schede **entro il 10 settembre**. Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare **entro il 17 settembre** le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all'Ufficio di coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le proposte delle Amministrazioni.

La validazione presuppone un'attenta valutazione delle proposte delle Amministrazioni. Pertanto, qualora gli Uffici centrali del bilancio non ritenessero accoglibili le richieste avanzate dalle coesistenti Amministrazioni, ovvero ravvisassero l'opportunità di una loro condivisione solo parziale, potranno procedere alla validazione degli importi nei termini da loro ritenuti congrui. Ultimate le valutazioni di competenza e comunque, improrogabilmente, entro la data già indicata del 17 settembre, gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato generale del bilancio le schede cartacee e gli eventuali documenti giustificativi delle proposte.

Le Amministrazioni dovranno restituire entro la data del **12 settembre** anche le proposte di variazioni su autorizzazioni di fattore legislativo formulate utilizzando i file excel di cui al precedente punto 2, essendo preclusa su SICOGE la possibilità di formulare tali proposte.

3.2 – Attuazione di talune disposizioni specifiche

A) Riduzione spese per autovetture. Determinazione degli stanziamenti

Con il richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, all'articolo 5, comma 2, nell'ambito delle riduzioni delle spese delle pubbliche amministrazioni è stata, tra l'altro, prevista la riduzione, a decorrere dall'anno 2013, da parte delle amministrazioni pubbliche ivi considerate, delle spese per le autovetture di servizio, che non potranno

superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Si evidenzia inoltre che il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Pertanto, le Amministrazioni interessate dovranno provvedere a determinare i relativi stanziamenti di bilancio in misura coerente con le suddette riduzioni di spesa. Si precisa che, come previsto dalla suddetta normativa, la riduzione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

B) Articolo 1, comma 21 decreto-legge n. 95 del 2012: Riduzione spese per acquisto beni e servizi dei Ministeri dal 2012

Come accennato al par. 2.6 della Circolare, al fine di praticare la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, è stata sostanzialmente applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano.

A tale scopo, le strutture delle Amministrazioni centrali sono state preventivamente distinte in "Strutture amministrative" e "Strutture operative", includendo in queste ultime i Corpi di polizia e i Centri di responsabilità del Ministero della difesa, ad eccezione delle tre Forze Armate – Esercito, Marina e Aeronautica. Le Strutture scolastiche e gli Afam (Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica) sono stati esclusi da tale distinzione.

In particolare, per ciascuno dei suddetti gruppi di Amministrazioni, con riferimento al macroaggregato "Costi di gestione" sono state individuate le voci di massimo livello di dettaglio del piano dei conti, adottate nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali operare le riduzioni, assumendo come valore di riferimento (benchmark) il valore centrale (mediana) calcolato rispetto ai costi di gestione valori medi per anno-persona del Budget 2012.

Sull'eccesso dei costi rispetto al valore mediano, è stata calcolata una percentuale di riduzione delle spese da conseguire nel triennio 2012- 2014.

Come anticipato in Circolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, mediante il portale di contabilità economica, accessibile attraverso la home page del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato - metterà a

disposizione dei referenti CdR delle Amministrazioni e dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, alcuni prospetti finalizzati ad ausiliare le Amministrazioni nella programmazione economico-finanziaria delle spese relative ai beni e servizi 2013-2015 che esporranno:

- la quantità di personale impiegato, espresso in Anni persona, e i Costi di gestione rilevati sul sistema di contabilità economica analitica nell'ultimo triennio (Rendiconto economico 2009, 2010, 2011), espressi in valore assoluto e in valori medi unitari per anno persona, per centro di responsabilità amministrativa, natura (terzo livello del piano dei conti);
- i corrispondenti valori dell'ultima previsione triennale (Budget a Legge di Bilancio 2012-2014).

La tempistica e le modalità operative per l'accesso ai citati prospetti saranno oggetto di apposita comunicazione sul portale di Contabilità economica.

C) Fondo opere e fondo progetti

In attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 stabilisce – all'articolo 10, comma 1 – che si proceda all'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche. In merito si veda la circolare (punto 2.12)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate le Amministrazioni svolgono le seguenti attività, secondo le modalità e i criteri di seguito specificati:

1. Ricognizione delle autorizzazioni di spesa in conto capitale che finanziano la realizzazione di opere pubbliche

A tal fine si sottolinea che si intendono “opere pubbliche” quelle così definite in base al comma 8 dell'articolo 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163⁴.

2. Individuazione dei capitoli e dei piani di gestione su cui sono stanziati le risorse distinguendo quelli relativi alle spese per la progettazione e quelli relativi alle spese per la realizzazione delle opere pubbliche

Nel caso di piani di gestione omogenei, ossia tali che ciascuno di essi include risorse finanziarie finalizzate esclusivamente alla progettazione oppure alla realizzazione di

⁴ I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica

opere pubbliche, i piani gestionali stessi vengono univocamente e interamente attribuiti, a seconda dei casi, al fondo progetti oppure al fondo opere.

Nel caso invece di piani di gestione eterogenei, ossia tali da includere al tempo stesso sia risorse destinate alla progettazione sia alla realizzazione di opere pubbliche, occorre provvedere alla istituzione di due nuovi piani di gestione – uno per gli stanziamenti relativi alla progettazione delle opere uno per gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere – nonché alla cessazione del preesistente piano di gestione eterogeneo.

Indipendentemente dalla omogeneità o eterogeneità dei piani di gestione preesistenti, ai fini della distinzione delle risorse finanziarie dedicate alla progettazione ovvero alla realizzazione delle opere pubbliche si ricorda che:

- in base al comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, l'opera pubblica, previa assegnazione del codice unico di progetto (CUP) è ammessa al finanziamento del **Fondo progetti** per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- in base al comma 5 dello stesso articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, le opere pubbliche sono ammesse al finanziamento a valere sul **Fondo opere** dopo l'approvazione della progettazione definitiva ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La successiva figura schematizza le attività 1 e 2.

3. Comunicazione dell'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani di gestione in conto capitale al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio

A seguito delle attività 1 e 2 precedentemente descritte, le Amministrazioni comunicano, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio, in formato

elettronico elaborabile all'indirizzo di posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani di gestione costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio 2013-2015.

Sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio si darà attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato alla Legge di Bilancio e al Rendiconto Generale dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere.

Tale allegato costituirà il riferimento per le eventuali variazioni compensative tra il fondo opere e il fondo progetti che possono essere disposte, in base alla citata norma di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. 229 del 2011, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e che si concretano in variazioni di bilancio tra capitoli e piani gestionali.

A tale riguardo si sottolinea che la suddetta disposizione del comma 2 dell'articolo 10 si applica anche al caso di piani di gestione afferenti distintamente al fondo progetti e al fondo opere e appartenenti al tempo stesso ad uno stesso capitolo di bilancio.

Spese per la progettazione


Spese per la realizzazione

Da ripartire in sede di predisposizione (nel caso già non lo fossero) della Legge di Bilancio in relazione alla loro destinazione tra

Autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche

Individua

Amministrazione responsabile finanziamenti



D) Manutentore unico ex articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011.

In ordine a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla manutenzione degli immobili, si sottolineano alcuni adempimenti da svolgere da parte di codeste Amministrazioni a decorrere dal prossimo esercizio finanziario.

Com'è noto in base a quanto previsto dal suddetto articolo 12, comma 6, gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni confluiscano a decorrere dal 2013 in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale istituiti presso il MEF per la manutenzione ordinaria e straordinaria, con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, con l'esclusione delle risorse già di pertinenza dell'Agenzia del demanio (capitoli 7754 e 7755/MEF).

Pertanto, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio si provvederà all'istituzione dei predetti fondi e al contestuale trasferimento agli stessi di quota parte degli stanziamenti a legislazione vigente presenti sugli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Restano altresì escluse, come previsto dalla suddetta normativa, le somme di pertinenza del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono fatte altresì salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio.

E) Soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Com'è noto, con l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 è stata prevista, tra l'altro, la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il relativo trasferimento delle funzioni già svolte all'Agenzia delle Dogane, che ha assunto la denominazione di "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli". Per effetto della suddetta normativa si determina, a decorrere dall'anno 2013, il venir meno della predisposizione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'apposita appendice concernente il bilancio dell'Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato, fino al 2012 prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge n. 196 del 2009.

A decorrere dal 2013 dovranno essere altresì determinate, in base alla nuova configurazione giuridica dei Monopoli, le somme da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, nel titolo II – entrate extratributarie, nonché l'importo per le spese di funzionamento da trasferire alla nuova Agenzia incorporante.

3.3 - Criteri di definizione delle proposte di entrate

I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per gli esercizi precedenti e si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla comunicazione delle predette proposte di entrata gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede “*proposte previsioni 2013-2015*” saranno messe a disposizione, tramite il sistema NSBF; i competenti Uffici centrali del bilancio provvederanno all'inoltro delle predette schede alle Amministrazioni interessate che, una volta compilate, le restituiranno agli stessi Uffici centrali del bilancio per l'inserimento dei dati in esse contenute al sistema informativo. Le schede relative ai capitoli di competenza del Dipartimento del tesoro, saranno inviate tramite e-mail alla competente Direzione V - ufficio IV che, non disponendo del collegamento con il sistema NSBF, provvederà, una volta acquisite le informazioni dai singoli uffici, a restituirle debitamente compilate all'Ispettorato generale del bilancio.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "*Nomenclatore degli atti*".

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Autonomie speciali, è necessario che detta nota illustrativa contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile ad

introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Inoltre, il predetto Dipartimento provvederà ad inviare all'Ispettorato generale del bilancio un documento contenente le indicazioni degli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione (si veda anche il punto 6 dell'Allegato A "*Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata*").

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai capitoli di entrata collegati con la spesa per i quali le previsioni dovranno essere in linea con quelle formulate nei corrispondenti capitoli di spesa, secondo i principi dettati dalle specifiche disposizioni normative. Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta). Diversamente le entrate che verranno riassegnate alla spesa nel corso della gestione, non dovranno riportare alcuna previsione e i relativi capitoli dovranno, quindi, essere identificati "*per memoria*".

4. – Bilancio di cassa

Appare doveroso ribadire richiamare ulteriormente l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

La normativa contabile originaria (articolo 22 della legge n. 196 del 2009), ora integrata come già segnalato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, innanzitutto dispone, simmetricamente alla competenza, la predisposizione delle previsioni di cassa su base triennale. La previsione stessa come di consueto deve essere indicata distintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015.

Peraltro, l'articolo 6, commi 10 e successivi, del suddetto decreto-legge n. 95, impone, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.

Va da sé che le previsioni iniziali di cassa dovranno risultare coerenti con i suddetti piani finanziari, dovendone conseguire la possibilità di graduare i pagamenti negli anni del bilancio pluriennale, con un puntuale riferimento agli atti presupposti degli stessi, quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse.

La descritta programmazione deve infatti consentire di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli.

A tal proposito, come in precedenza accennato, il medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, al comma 16, nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa, consente l'adozione di variazioni compensative con provvedimenti del Ministro competente anche al fine di preordinare, in tempi brevi, le risorse occorrenti per i suddetti pagamenti programmati.

In ogni caso, fermi restando gli adempimenti previsti dalle richiamate disposizioni legislative, le Amministrazioni, per determinare la cassa triennale in relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno, dovranno procedere come di consueto alla corretta valutazione dei residui presunti sulla base dei prevedibili pagamenti da disporre in coerenza con la programmazione delle spese.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa in modo da smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste aggiornati all'ultima data disponibile.

In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità, dovranno assicurare una più puntuale corrispondenza tra autorizzazioni di cassa ed effettivo fabbisogno di spesa.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

5 – Adempimenti particolari

5.1 - Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dall'articolo 548 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.2 - Spese di personale

a. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per l'esercizio 2013

Nel formulare le previsioni delle spese di personale per l'anno 2013 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico.

In materia di assunzioni e riduzioni di personale a tempo indeterminato, si rammentano le seguenti disposizioni:

- in materia di riduzione del personale scolastico, l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 successive modificazioni;
- per il personale delle forze armate, l'articolo 65 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

- in materia di turn-over, l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificati da ultimo dall'articolo 14 commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato (ivi inclusi i Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D. Lgs n. 165 del 2001, si rammenta che le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentite, per l'anno 2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, viene specificato che il numero delle unità di personale da assumere non viene riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche alle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs n. 165 del 2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni. Come specificato nel successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Per maggiori dettagli in materia di assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla circolare n. 11786 del 22/02/2011 del Dipartimento della funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, come previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione dei prepensionamenti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Ai fini della determinazione delle unità da assumere, si conferma anche per le previsioni relative all'anno 2013, quanto previsto dall'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, ove viene disposto che *“Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.”*

Sulla base della predetta disposizione, quindi, l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti. Conseguentemente, anche i trattenimenti in servizio debbono essere sottoposti ad autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si aggiunge che ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Per la professionalizzazione delle Forze Armate si applica la speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle riduzioni operate dall'articolo 65 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto concerne la Scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non dovranno superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'a.s. 2011/2012 in applicazione degli articoli 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011, assicurando in ogni caso, in ragione d'anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, commi 5 e 5bis, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per comuni montani, piccole isole etc.) non potranno essere assegnati dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) se non, rispettivamente, in reggenza o in comune con altre istituzioni scolastiche.

Si dovrebbero poi realizzare, ai sensi delle prescrizioni contenute da ultimo all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, le seguenti condizioni:

- un minor fabbisogno di supplenti docenti ed ATA a seguito dell'utilizzo di docenti in esubero, della razionalizzazione delle condizioni di collocamento in posizione di esonero e semiesonero dall'insegnamento, per il passaggio di docenti inidonei alle mansioni del personale ATA, nonché per una ulteriore riduzione dei comandi presso il MIUR e gli USR con rientro del personale ai ruoli scolastici;

- una riduzione dei collocamenti fuori ruolo all'estero, nonché dei comandi presso il MAE;

- il dimensionamento della rete per la generalizzazione degli istituti comprensivi, norma che, anche se recentemente dichiarata incostituzionale, risulta già applicata in modo consistente in molte regioni.

Relativamente all'impiego di personale con contratti di lavoro flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Analogo limite viene stabilito in relazione all'impiego di personale con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In termini più generali, si evidenzia che, da ultimo, l'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha definito un organico e sistematico intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e di riassetto organizzativo. In particolare:

- per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'articolo 70 del D.gs n. 165 del 2001 viene stabilita una significativa riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale (in misura non inferiore al 20%) e non dirigenziale (in misura non inferiore al 10%), da

definirsi nel dettaglio con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 ottobre 2012. Ai sensi del comma 5 del richiamato articolo, le amministrazioni per le quali non siano stati emanati tali decreti non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Inoltre, fino all'emanazione dei citati decreti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi. Per le unità di personale che dovessero risultare in soprannumero a seguito delle descritte misure di riduzione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e seguenti del citato art. 2;

- per quanto riguarda le forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il totale generale degli organici è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento ed è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo apposite procedure per la gestione del personale in soprannumero;
- nel sottolineare che per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore e che le amministrazioni escluse dalle descritte misure di riduzione sono puntualmente individuate dal comma 7 del citato articolo 2, si pone l'accento sulle particolari incombenze che il comma 10 del medesimo articolo 2 pone in capo alle amministrazioni, attraverso l'elencazione di misure organizzative di snellimento e razionalizzazione che devono essere adottate. In tale contesto le amministrazioni che, seppure in via approssimativa, dispongano alla data del 1° ottobre 2012 di elementi utili in relazione agli effetti delle suddette disposizioni dovranno tenerne conto nella predisposizione delle previsioni di spesa.

b. Criteri per la compilazione degli “Allegati delle spese di personale”

La quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale avviene, come di consueto, tramite la predisposizione degli “Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato” nel sistema SICO.

Per il personale di cui all'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche per il 2013, stante il combinato disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 17, del decreto-legge n.78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, si considera esclusivamente l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura già prevista a decorrere dal 1° luglio 2010 per il triennio contrattuale 2010-2012. Per il personale in regime di diritto pubblico (personale dirigenziale e con trattamento superiore dei corpi di polizia e delle forze armate e personale di magistratura) i parametri retributivi non vanno modificati rispetto a quelli previsti per l'anno 2010.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni previste dal comma 21 del citato articolo 9, in base alle quali anche nel 2013 sono bloccati gli automatismi stipendiali (classi e scatti) e gli effetti economici delle progressioni di carriera. Tale blocco della dinamica retributiva non opera nei confronti del personale di magistratura ai sensi del comma 22 del medesimo articolo che stabilisce, peraltro, la riduzione della speciale indennità ex art. 3 della legge n. 27 del 1981 nella misura – per l'anno 2013 – del 32% rispetto all'importo previsto per il 2010. Si richiama altresì l'applicazione del comma 2 dello stesso art. 9 secondo cui i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5% per la parte eccedente 90.000,00 euro annui lordi fino a 150.000,00 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000,00 euro annui lordi.

Si fa presente che da quest'anno le Amministrazioni dovranno tenere conto, ai fini di una corretta previsione degli stanziamenti, di quanto indicato dall'art. 3 del DPCM del 23 marzo 2012, adottato in attuazione dell'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Il suindicato articolo stabilisce che “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'art. 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione, pari nell'anno a euro 293.658,95.”

Maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative saranno fornite nella Nota operativa (Istruzioni – Spese di Personale 2013) pubblicata nell'area SICO del portale della RGS, cui si rinvia anche per la tempistica, per le specifiche tecniche relative alle modalità di acquisizione dei dati e per la descrizione dei modelli di rilevazione.

Si rammenta che gli stanziamenti saranno calcolati automaticamente dall'applicativo SICO moltiplicando i parametri retributivi precaricati per gli anni persona acquisiti tramite il processo integrato di rilevazione quantitativa del personale. In particolare si precisa che le informazioni

sugli anni persona per l'anno 2013 saranno trasferite in SICO dal sistema CONTECO, come specificato nella Nota tecnica 2 (par. 1.1).

Dalla rilevazione dello scorso anno, le informazioni sull'IRAP e sugli oneri sociali a carico dell'Amministrazione saranno acquisite, a livello aggregato, secondo la modalità di gestione del Bilancio introdotta ai fini dell'applicazione del cedolino unico, come disposto dall'art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e del conseguente decreto ministeriale del 1° dicembre 2010. Qualora la stessa non sia stata ancora recepita, anche per il Bilancio 2013, si procederà secondo la modalità fino ad ora utilizzata.

c. Criteri per la determinazione del Fondo unico di amministrazione

Relativamente alla determinazione del fondo unico di amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che anche per l'anno 2013 gli importi da quantificare terranno conto delle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, individuate con circolare di questo Dipartimento n. 21 del 5 giugno 2009. In particolare, i suindicati importi verranno definiti sulla base delle risorse storiche individuate negli anni pregressi e per l'anno 2013 in conformità alle vigenti norme contrattuali.

A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa alle amministrazioni un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali.

Resta fermo che ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo complessivo del fondo non potrà, comunque, superare quello stabilito per l'anno 2010 al lordo di eventuali impieghi od utilizzi. Si rammenta che le riduzioni dei fondi in relazione alla diminuzione del personale in servizio, previste dal citato comma 2-bis, dovranno essere apportate in sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio per l'anno 2013.

d. Indicazioni relative agli adempimenti relativi agli aspetti gestionali del personale

Per quanto concerne gli adempimenti relativi agli aspetti gestionali, si segnala che è necessario provvedere tempestivamente all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa degli stipendi al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a decorrere dalla mensilità di gennaio 2013.

A tal fine, nel periodo immediatamente successivo alla predisposizione degli allegati alla spesa di personale, e comunque non oltre il 3 dicembre 2012, le Amministrazioni che si avvalgono del Service Personale Tesoro (SPT) per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno comunicate e rese disponibili da SPT, alla suddetta associazione nonché all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di costo.

A tale proposito si precisa che le funzionalità in questione, disponibili all'interno dell'applicazione realizzata in occasione dell'introduzione del 'Cedolino Unico', proprio nell'ottica di una corretta imputazione della spesa per il trattamento economico fondamentale del personale gestito in SPT, consentono ai responsabili delle amministrazioni di attribuire ogni struttura, sia essa centrale che periferica, al relativo Centro di Responsabilità e, di conseguenza, ciascun dipendente al corretto centro di costo. In particolare, quest'ultima associazione, laddove non effettuabile in modalità automatica, dovrà essere curata direttamente dal responsabile della struttura presso la quale i dipendenti prestano servizio. La corretta associazione tra dipendente e centro di costo da parte degli utenti delle amministrazioni abilitati ad operare sul sistema SPT nonché i tempestivi aggiornamenti nei casi di variazione delle associazioni medesime assumono particolare rilievo ai fini della rilevazione dei costi effettuata tramite il sistema di contabilità economica analitica, le cui risultanze, come stabilito dall'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, costituiscono allegati ai documenti di bilancio.

Si rammenta infine che, per una corretta imputazione della spesa, il trattamento economico spettante al personale comandato, fuori ruolo o distaccato, le cui amministrazioni di provenienza e destinazione siano gestite dal SPT, dovrà essere a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Si conferma la competenza dell'Amministrazione di provenienza nella gestione del trattamento economico fondamentale del personale in questione nei casi in cui l'Amministrazione di destinazione non rientri tra quelle aderenti al suddetto Service, e sia nell'impossibilità di provvedere direttamente alla liquidazione dei pagamenti.

Resta salva, ai sensi della normativa vigente, la richiesta di rimborso delle somme corrisposte.

5.3 - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Le norme dovranno

tenere conto, eventualmente, della riclassificazione del bilancio e comunque non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.4 – Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze).

Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).

6 - Bilancio degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 21, comma 18, della legge n. 196 del 2009

L'articolo 21, comma 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dispone che agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri siano annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

A tale riguardo occorre ricordare che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 42, dispone che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Ciò posto, le Amministrazioni dovranno verificare il rispetto delle disposizioni vigenti e adeguare gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, qualora gli Enti obbligati a trasmettere il conto consuntivo dell'anno 2011, non abbiano assolto agli adempimenti richiesti entro i termini individuati.

7 - Calendario degli adempimenti

24 luglio: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni;

10 settembre: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del bilancio dei file excel relativi alle proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo nonché dei file excel relativi alle proposte di compensazione degli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;

17 settembre: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'Ispettorato generale del bilancio dei suddetti file excel relativi alle variazioni dei fattori legislativi nonché agli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Per gli allegati relativi alle spese di personale, ogni Amministrazione avrà accesso a SICO solo nel momento in cui avrà completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di contabilità economica; le attività per la compilazione degli allegati medesimi andranno effettuate dal 17 al 28 settembre c.a..

Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio le Note integrative secondo la tempistica indicata nell'allegato A.

**LINEE GUIDA alla compilazione delle NOTE INTEGRATIVE agli stati di
previsione**

(art. 21, comma 11, lett. a), L. 196/2009)


1 NOTE INTEGRATIVE BILANCIO DI PREVISIONE – aspetti generali e normativi

La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato, disciplinata dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di contabilità e di finanza pubblica (Legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per **il triennio di riferimento** del bilancio dello Stato che completa ed arricchisce le informazioni del bilancio; costituisce, infatti, lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

In materia occorre tenere presente il collegamento fra la legge n. 196 del 2009 e il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni e la esplicita necessità che gli obiettivi e gli indicatori, definiti, da ciascuna amministrazione, nella Nota integrativa al bilancio, siano coerenti con quelli contenuti nel proprio *“piano delle performance”*.

Le Note integrative si collocano all'interno del ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni dello Stato su **un orizzonte temporale triennale**.

Tale ciclo prende avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica, delle priorità politiche e dalla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per il successivo perseguimento (input *“finanziari”*); il processo



prosegue con l'individuazione e l'acquisizione delle risorse umane e strumentali da impiegare (input fisici o “*strumentali*”) e si conclude con l'erogazione di servizi ai cittadini, alle imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e, quindi, con il dispiegarsi degli effetti finali dell'attività pubblica sull'economia e sulla società (*outcome* o risultati finali).

L'applicazione efficace del ciclo descritto richiede:

- a) l'utilizzo di una classificazione che rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, le finalità e i programmi dell'azione di Governo (introdotta in Italia dal 2009);
- b) la definizione, per ciascuna Amministrazione, degli obiettivi in cui tali programmi possono essere declinati;
- c) l'individuazione e l'applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto b) con riferimento al triennio della programmazione;
- d) la misurazione annuale degli stessi indicatori al fine di monitorare i risultati conseguiti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196/2009 e successive integrazioni e modificazioni, la Nota integrativa al bilancio finanziario di previsione, è articolata in due distinte sezioni, la prima delle quali contiene il piano degli obiettivi e degli indicatori e la seconda i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa.

2 NOTE INTEGRATIVE 2013-2015 – Utenti coinvolti nell'inserimento tramite sistema informatico

La Nota integrativa al bilancio di previsione 2013 deve contenere le informazioni relative alla programmazione del triennio 2013-2015.

La responsabilità dell'inserimento delle informazioni nelle Note integrative è attribuita a ciascun Centro di responsabilità amministrativa (CdR) delle Amministrazioni centrali dello Stato in aderenza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma contabile.

Sono chiamati all'espletamento di tale attività anche i referenti delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo – Fondo edifici di culto, Istituto agronomico per l'oltremare, Archivi notarili. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si rimanda alla Nota tecnica 1 par. 3.2 lettera E) circa il venir meno, dal 2013,

dell'apposita appendice allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il bilancio di tale Amministrazione.

Gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), costituiti presso ogni Amministrazione, svolgono il ruolo di coordinamento nelle attività relative alla compilazione della Nota da parte dei singoli CDR, inseriscono i dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo complesso (quadro di riferimento) ed effettuano la validazione finale della Nota.

I rappresentanti delle Amministrazioni e degli OIV, forniti di identificativo (*username*) e parola chiave (*password*), accedendo alla apposita area riservata accessibile dal seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/index.asp>. procedono con l'inserimento di tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo la suddivisione dei compiti di seguito riportata.

TIPOLOGIE DI UTENTE	FUNZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Utente inseritore nota integrativa - centro di responsabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserisce il Quadro di riferimento del CdR • Gestisce il piano degli obiettivi triennali (anagrafica degli obiettivi) • Inserisce i dati contabili per anno e per obiettivo, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale a legislazione vigente • Inserisce gli indicatori riferiti a ciascun obiettivo • Inserisce i valori target degli indicatori per ciascuno dei tre anni • Comunica la fine attività per i singoli tre anni
<ul style="list-style-type: none"> • Utente inseritore nota integrativa - OIV 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserisce il Quadro di riferimento generale dell'amministrazione • Verifica la completezza e correttezza degli inserimenti da parte dei centri di responsabilità • Valida la Nota integrativa
<ul style="list-style-type: none"> • Utente inseritore nota integrativa - referente di programma 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserisce i criteri di formulazione delle previsioni per programma (Sezione II)

Oltre alle indicazioni fornite con la presente Nota Tecnica, sul portale *web* delle Note Integrative sarà a disposizione un **documento illustrativo** con istruzioni più dettagliate circa le modalità di accesso e di inserimento dei dati nel sistema.

3 NOTE INTEGRATIVE 2013- 2015 – Contenuto ed articolazione della SEZIONE I

3.1 LA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

L'insieme degli obiettivi definiti da ciascuna amministrazione per il triennio 2013-2015 e associati ai singoli programmi di spesa costituisce il “*Piano degli obiettivi*”.

La gestione del Piano degli Obiettivi, negli anni, è “*a scorrimento*”: ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative 2013-2015. Gli obiettivi derivanti dalla precedente previsione triennale, inizialmente riproposti per il nuovo triennio, potranno essere utilizzati per le previsioni 2013-2015, e quindi implicitamente confermati oppure eliminati nel caso in cui non siano più validi e non diano luogo ad alcuna attività e/o spesa nel nuovo triennio di previsione; gli obiettivi derivanti dalla precedente previsione potranno, inoltre, essere integrati con l'inserimento di uno o più nuovi obiettivi.

I CdR possono, eventualmente, aggiungere nuovi obiettivi per il triennio in considerazione o rimuovere obiettivi riportati dal triennio precedente.

Gli obiettivi sono identificati da:

- una **Missione** ed un **Programma** di riferimento;
- un **codice numerico** univoco all'interno dell'amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e di consentire confronti temporali⁵ ;
- una **denominazione** ed una **descrizione**, indicate dal CdR che istituisce l'obiettivo;
- la natura di **obiettivo strategico** o **strutturale**, distinzione, utile, tra l'altro, per differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di obiettivi di natura strategica da quelle destinate ad obiettivi di carattere ordinario e continuativo;
- la **Priorità Politica** di riferimento (solo per gli obiettivi strategici);
- l'indicazione se si tratta di **obiettivo composto di sole risorse finanziarie da trasferire** ad altri enti, a famiglie o imprese; in questi casi la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione

⁵ Sia i centri di responsabilità amministrativa sia i Programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti, scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere validi.

dell'amministrazione, il cui compito si limita alla applicazione dei criteri, di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa; per questi obiettivi dovrà essere indicata la tipologia di beneficiario destinatario del trasferimento;

- l'indicazione se si tratta di obiettivo che, pur definito in sede di programmazione nei contenuti e nei risultati attesi, non vede ancora presenti nel bilancio di previsione le relative risorse finanziarie che saranno assegnate all'amministrazione solo in corso di gestione, in seguito all'approvazione di appositi provvedimenti normativi o regolamentari. Nella Nota integrativa tale obiettivo apparirà senza alcuna risorsa finanziaria associata e il CdR dovrà inserire apposita motivazione.

3.2 LE PRIORITA' POLITICHE

La norma prevede che il Piano degli obiettivi faccia riferimento, tra l'altro, alle priorità politiche dell'Amministrazione (convenzionalmente PP) derivanti dall'Atto di indirizzo dell'Amministrazione.

L'inserimento delle PP valide per il triennio 2013-2015 e per tutta l'amministrazione è a carico degli OIV. Tale inserimento è propedeutico all'immissione degli obiettivi strategici da parte degli inseritori CDR. Conseguentemente, gli utenti CDR, in fase di acquisizione di un nuovo obiettivo strategico, visualizzeranno l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno quella alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.

Qualora l'Atto di indirizzo al momento dell'inserimento della Nota integrativa non fosse disponibile, gli utenti OIV provvederanno ad inserire nell'apposita funzione le motivazioni del mancato inserimento delle PP, rendendo in tal modo accessibile il sistema agli utenti CDR per il prosieguo delle attività.

3.3 LA GESTIONE DEGLI INDICATORI

E' opportuno che ciascuna amministrazione definisca e sviluppi un sistema completo di indicatori per misurare le risorse finanziarie e umane utilizzate (gli *input*), le attività svolte (realizzazione fisica), i risultati ottenuti (l'*output*), e l'impatto (l'*outcome*) generato dal programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente. A ciascun obiettivo identificato andranno assegnati uno o più indicatori significativi, al fine di quantificare

l'obiettivo stesso tramite un valore target e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.

E' auspicabile, tuttavia, che agli obiettivi inseriti nelle Note integrative sia associato almeno un indicatore di risultato o di impatto; esempi di indicatori da utilizzare saranno riportati nel citato documento illustrativo.

Le funzioni per l'inserimento degli indicatori saranno distinte da quelle dell'inserimento dei dati contabili e da quelle dell'inserimento dei dati anagrafici del piano degli obiettivi.

Gli indicatori sono identificati da:

- un codice numerico identificativo unico all'interno di ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema all'atto dell'inserimento dell'indicatore e non è più modificabile;
- una descrizione, indicata dal CdR;
- il tipo, da scegliere fra le tipologie presenti a sistema;
- l'unità di misura (ad es. %, Km, €, etc);
- il metodo di calcolo dell'indicatore;
- la fonte del dato (il sistema informativo, il processo o l'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore);
- il valore target che dovrà assumere l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano (l'indicazione può essere omessa sugli anni di piano per i quali non è stata attribuita alcuna risorsa finanziaria all'obiettivo) il valore target che assumerà l'indicatore nell'anno corrente (2012); il dato costituisce una conferma o un eventuale aggiornamento del valore target inizialmente stabilito per il 2012 per lo stesso indicatore, e la sua valorizzazione è richiesta solo nel caso in cui l'indicatore fosse già presente nella precedente previsione triennale; nel caso di indicatori istituiti ex novo per la previsione 2013-2015 l'informazione non è richiesta.

Per ogni obiettivo inserito sarà presente almeno un indicatore, mentre non si possono inserire più di quattro indicatori per singolo obiettivo; inoltre occorre porre attenzione alla compilazione delle informazioni testuali, in particolare dell'unità di

misura, fonte del dato e del metodo di calcolo, che saranno, oggetto di pubblicazione nelle Note integrative allegate al Bilancio di previsione 2013-2015.

3.4 MONITORAGGIO OBIETTIVI PLURIENNALI

Al fine di facilitare il monitoraggio su un orizzonte temporale pluriennale dell'andamento degli obiettivi che abbracciano più di un triennio, e quindi già rilevati nelle precedenti fasi relative alle Note integrative a preventivo, sono state apportate alcune innovazioni al sistema:

- è stato modificato il contenuto della “scheda obiettivo”, visualizzando, accanto ai valori target degli indicatori e alle spese previste per il triennio di previsione, i corrispondenti valori inseriti per il 2013 e 2014 in occasione nella previsione dello scorso anno (2012-2014);
- rendere disponibile sul sistema una nuova interrogazione, attraverso la quale è possibile visualizzare i valori di spesa e i valori conseguiti per gli indicatori in oggetto negli ultimi due anni (2011 e 2012), oltre ai corrispondenti valori previsti per il nuovo triennio (2013, 2014 e 2015), coprendo così un orizzonte temporale quinquennale.

3.5 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il “*Quadro di riferimento*” (QdR) riporta la descrizione dello scenario istituzionale, sociale ed economico, in particolare per gli specifici settori di interesse dell'Amministrazione, relativo al triennio di riferimento, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in atto o previste. Esistono due tipi di QdR:

1. per ciascun Centro di responsabilità amministrativa, con inserimento a cura dei CdR;
2. per Amministrazione con inserimento a cura degli OIV .

Il QdR viene formulato dalle amministrazioni attraverso la compilazione di un file .doc e l'invio dello stesso file (nello stesso formato .doc o alternativamente in formato .pdf) tramite una funzione di upload presente nel portale dell'applicazione.

Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le amministrazioni, sarà reso disponibile, con funzione di download dal portale dell'applicazione, un file .doc contenente un “*modello*” predefinito per la compilazione del QdR, che fornisce alcune brevi indicazioni sul contenuto e sulla lunghezza massima di ciascun paragrafo.

3.6 INSERIMENTO DATI CONTABILI SUL PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano degli Obiettivi a base triennale dovrà relazionarsi con il bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Gli utenti CdR dovranno indicare le spese previste per ciascun obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli stanziamenti in c/competenza, procedendo sequenzialmente per anno/obiettivo. Al termine dell'inserimento dei dati di ciascun anno il CdR dovrà effettuare una "*fine attività*"; al termine delle attività di tutti i CDR gli utenti con profilo OIV potranno procedere alla validazione della Nota.

Le spese previste per obiettivo per ciascuno dei tre anni di piano saranno inserite per capitoli in una apposita maschera di lavoro, previa selezione della categoria economica, e gli importi così valorizzati saranno successivamente visualizzati, per categoria economica, sul Piano degli Obiettivi.

Saranno disponibili funzioni per interrogare *on line* il dettaglio degli stanziamenti sul triennio anche a livello di Piano di Gestione.

Il sistema non permetterà la Validazione della Nota se la somma degli stanziamenti in c/competenza attribuiti agli Obiettivi per ciascun Programma non risulta corrispondere con il relativo stanziamento triennale in c/competenza del bilancio pluriennale di previsione a legislazione vigente per lo stesso Programma.

4 NOTE INTEGRATIVE 2013-2015 – Contenuto ed articolazione della SEZIONE II

Secondo la L. 196/09 la seconda sezione della Nota integrativa è relativa ai Programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie ed indica:

- il "*contenuto di ciascun Programma di spesa*": il sistema delle Note integrative visualizzerà le attività sottostanti i programmi presenti sul sistema del Bilancio dello Stato;
- i "*criteri di formulazione delle previsioni*" che le amministrazioni devono fornire distintamente per ogni Programma e per tipologia di spesa (categoria economica), con riguardo ai corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

Tenuto conto che, in coerenza con le indicazioni della legge n. 196 del 2009, un programma fa, di solito riferimento ad un unico Centro di responsabilità amministrativa⁶. Nel caso in cui un programma interessi più Centri di responsabilità amministrativa, dovrà essere, necessariamente, individuato un referente unico per tale programma, a livello Amministrazione, responsabile del contenuto delle informazioni della Sezione II.

Nell'illustrare i "criteri di formulazione delle previsioni" l'Amministrazione dovrà innanzitutto tener presente che gli stessi devono essere descritti in relazione al Programma prescelto (e non in relazione al Centro di Responsabilità, al quale si potrà fare riferimento solo per spiegare meglio, ad esempio, una scelta di allocazione di risorse tra Programmi pertinenti allo stesso Centro di responsabilità).

I criteri dovranno, soprattutto, illustrare le scelte operate dall'Amministrazione nell'ambito dei vincoli di risanamento imposti dalle norme (ad esempio, considerando gli obiettivi di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti dal D.L. 95/2012, si dovranno indicare i criteri e l'impatto delle riduzioni proposte dall'Amministrazione per un determinato Programma).

L'inserimento dei criteri in oggetto è a carico del profilo utente "*referente di programma*" che agisce, nell'ambito di ciascuna amministrazione, esclusivamente per la raccolta, la sintesi e l'inserimento dei criteri di formulazione delle previsioni per programma. Nel caso in cui per uno stesso programma siano individuati più utenti con medesimo profilo è a cura dell'Amministrazione di riferimento il coordinamento delle loro attività per l'inserimento dei principali fatti di gestione sul sistema NI.

A supporto della formulazione dei richiamati criteri gli utenti indicati avranno a disposizione, sul sistema, un prospetto riepilogativo riportante la descrizione del programma e gli stanziamenti triennali 2013-2015 distinti per categoria economica; la Ragioneria generale provvederà all'aggiornamento di tale prospetto con i dati definitivi delle previsioni, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso il sistema.

Pertanto, l'utente con profilo "*referente di programma*", accedendo alla Sezione II della Nota integrativa dovrà:

- scegliere il programma su cui operare;

⁶ La Ragioneria Generale dello Stato, a partire dalla circolare n. 14/2010, ha avviato una azione diretta alla revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della legge 196/09 secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile.

- visualizzare il prospetto riepilogativo relativo al programma selezionato;
- inserire i criteri di previsione in una apposita maschera in relazione al programma selezionato intendendo per “*criteri di formulazione delle previsioni*” i fattori di natura legislativa, tecnica o contabile che giustificano le previsioni finanziarie triennali, e che devono essere fornite distintamente per categoria economica.

5 Le fasi del processo di programmazione e il calendario degli adempimenti

Data	Attività
Dal 5 sett. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura dell'applicazione note integrative (esclusivamente per le funzioni anagrafiche della Sezione I)
Dal 24 sett. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • 1° trasmissione del flusso dei capitoli, con le previsioni finanziarie aggiornate, al sistema delle Note integrative; • apertura delle funzioni di inserimento dati contabili Sezione I (utenti CdR); • apertura delle funzioni di acquisizione dei criteri Sezione II (utenti referenti di programma)
Dal 24 sett. al 3 ott. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • gli utenti CdR completano gli inserimenti della Sezione I ed effettuano la fine attività; • gli utenti referenti dei programmi inseriscono i criteri nella Sezione II; • gli utenti OIV completano gli inserimenti di propria competenza nella Sezione I, visualizzano gli inserimenti della Sezione II e validano l'intera Nota.
Dal 4 ott. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • 2° trasmissione al sistema Note dei capitoli con le previsioni finanziarie aggiornate a tale data
Dal 4 ott. 2012 all'8 ott. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • IGB verifica le modifiche apportate alle previsioni finanziarie, le segnala agli OIV, che riaprono gli inserimenti della Sezione I per i CdR interessati e gli inserimenti della Sezione II per i programmi interessati; • gli utenti CdR interessati dalle modifiche rivedono i dati contabili della Sezione I eventualmente avvalendosi della funzione di ricalcolo automatico ed effettuano di nuovo la fine attività; • gli utenti referenti dei programmi interessati dalle modifiche eventualmente rivedono i criteri della Sezione II /OIV ed eventualmente aggiornano i dati contabili ed effettuano la definitiva fine attività; • gli utenti OIV rivalidano l'intera Nota.
L'8 ott. 2012	CHIUDE IL SISTEMA NOTE PER GLI UTENTI
Dall'11 ott. al 15 ott. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • IGB monitora l'evoluzione degli stanziamenti del finanziario fino alla produzione del DLB definitivo; • nel caso in cui avvengano modifiche negli ultimi giorni prima della presentazione del DLB, IGB provvede ad effettuare il ricalcolo automatico dei dati contabili allocati sugli obiettivi della Sezione I; i criteri della Sezione II in questa fase non vengono comunque più modificati.

Assistenza

Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

note.integrative@tesoro.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare

Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

6 La nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata

L'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196/09, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate, oltre a contenere criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti (per tali effetti, è allegato alla nota apposito documento predisposto dal competente Dipartimento delle Finanze).

Il documento, per le previsioni 2013-2015, sarà predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.

Le previsioni sono esposte ed illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata. Tra questi, ha importanza preponderante il titolo I, concernente le entrate tributarie, per il quale vengono illustrati i dati previsionali riferiti alle categorie che lo compongono, con analisi dettagliate focalizzate sui principali tributi.

FORMULAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2013-2015

NOTA TECNICA n. 2

1 FORMULAZIONE DEL BUDGET TRIENNALE 2013-2015

1.1 Indicazioni generali

Il budget dei costi costituisce, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/2009, uno degli allegati agli stati di previsione della spesa, e, in coerenza con il bilancio di previsione, interessa un arco temporale triennale.

Con la formulazione del budget, i titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa, che sono responsabili delle risorse finanziarie assegnate ai programmi, coordinano le previsioni economiche annuali – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – effettuate dai centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni economiche e finanziarie del triennio di programmazione, avvalendosi, a tale scopo, anche delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.

Le previsioni di costo devono essere riferite al triennio 2013-2015 e sono formulate dalle Amministrazioni utilizzando, come di consueto, le funzioni informatiche disponibili sul portale *web* di contabilità economica, accessibile dalla *home page* del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In alternativa, si segnala la possibilità di avvalersi della trasmissione elettronica in formato XML delle previsioni economiche formulate dai centri di costo, in alternativa all'inserimento tramite maschere di acquisizione sul portale.

E' stato mantenuto invariato rispetto allo scorso anno il processo unificato per l'inserimento, attraverso il sistema informatico di contabilità economica, dei dati previsionali quantitativi del personale (Anni persona) per il primo anno del triennio, sia ai fini della predisposizione del Budget economico sia ai fini della elaborazione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale. Conseguentemente, le previsioni quantitative del personale per il 2013 saranno inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente al Sistema conoscitivo del personale (SICO).

La rilevazione integrata degli anni persona fa parte delle iniziative dirette a consentire una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica.

Analogamente allo scorso anno, la formulazione delle **previsioni dei costi** e della quantità di risorse umane da impiegare, espresse in **anni persona** avviene, per il primo anno di rilevazione (budget 2013), per centro di costo e per programma, mentre per

il secondo e per il terzo anno (budget 2014 e 2015) è prevista una rilevazione a livello di Centro di responsabilità amministrativa/Programma.

Si rimanda alla **Nota tecnica 1** (par. 5.2 lett. b) per l'illustrazione dei criteri generali per la determinazione delle previsioni del personale e per le istruzioni operative per il completamento delle informazioni necessarie a SICO.

Infine, le informazioni per la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti del Bilancio finanziario devono essere fornite, distintamente per ciascun anno, dal Centro di responsabilità di pertinenza con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di previsione a legislazione vigente.

L'operazione di riconciliazione, come di consueto, è a carico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, come richiamato dall'art. 21 comma 11 della legge di riforma, che si avvale delle informazioni fornite dalle Amministrazioni relative all'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Successivamente all'approvazione della Legge di bilancio, i Centri di costo ed i Centri di responsabilità delle Amministrazioni aggiornano, ciascuno per la parte di propria competenza, le previsioni del Budget per il triennio 2013-2015, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti alla discussione parlamentare.

1.2 Strutture organizzative di riferimento

Le strutture organizzative interessate alla previsione dei costi per il triennio 2013-2015 (Centri di costo e Centri di responsabilità amministrativa) sono quelle attualmente esistenti nel sistema informativo e recepiscono le indicazioni della legge di riforma contabile n.196/09, relative a una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare di quelli periferici; per questi ultimi si sta procedendo ad una progressiva sostituzione dei centri di costo aggregati, che rappresentano un insieme di più strutture periferiche dello stesso tipo (es.: prefetture, questure, ambasciate, etc.), con centri di costo corrispondenti alle singole strutture operanti sul territorio.

Eventuali modifiche da apportare ai centri di costo per il Budget 2013-2015, sia derivanti da provvedimenti di riorganizzazione sia dalla volontà dell'amministrazione di procedere ad una più puntuale rappresentazione delle strutture periferiche, devono essere, come di consueto, tempestivamente concordate con l'Ufficio IV dell'Ispettorato generale del bilancio - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - al fine di procedere all'aggiornamento del sistema informativo e all'immediata attivazione delle utenze necessarie all'inserimento dei dati.

1.3 Impatto sul budget 2013-2015 delle recenti disposizioni per la revisione della spesa

La formulazione del Budget 2013-2015 deve essere effettuata tenendo debitamente conto di quanto illustrato al paragrafo 2.6 lett. a) della circolare in merito alle disposizioni del recente decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012. Si fa riferimento, in particolare alla riduzione dei costi di gestione e delle spese per beni e servizi da assicurare nel triennio 2013-2015, in coerenza con gli stanziamenti indicati nelle schede per le proposte relative agli stessi anni.

Come già indicato nel citato paragrafo, a supporto della programmazione economico-finanziaria relativa agli acquisti di beni e servizi, sono stati elaborati alcuni prospetti a partire dai dati disponibili sul sistema di contabilità economica analitica che evidenziano:

- la serie storica dei dati economici gestionali (quantità di personale impiegato, espresso in Anni persona, e i Costi di gestione) rilevati nell'ultimo triennio (Rendiconto economico 2009, 2010, 2011), espressi in valore assoluto e in valori medi unitari per anno persona, per centro di responsabilità amministrativa, natura (voci del piano dei conti);
- i corrispondenti valori dell'ultima previsione triennale (Budget a Legge di Bilancio 2012-2014).

I prospetti sono disponibili sul portale di contabilità economica nell'apposita sezione Documenti per l'Amministrazione.

1.4 Impatto sul Budget 2013-2015 delle disposizioni in merito al contenimento della spesa del personale per le retribuzioni più elevate

Si fa riferimento a due disposizioni in particolare:

- l'art. 9, comma 2 del DL n. 78/2010, che ha previsto fino al 31 dicembre 2013 riduzioni del 5% e del 10% dei trattamenti economici superiori rispettivamente a 90.000 e 150.000 euro l'anno; in tal caso il sistema di contabilità economica procederà automaticamente all'adeguamento dei costi medi del 2013 relativi ai trattamenti economici eccedenti i limiti indicati.
- L'art. 3 del DPCM 23 marzo 2012, adottato in attuazione dell'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con il quale sono stati stabiliti i limiti massimi dei trattamenti retributivi annuali nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, secondo il quale non può

essere superato il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione, pari nell'anno a euro 293.658,95. Per maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative si rimanda alla Nota Tecnica 1 par.5.2 lett. b) e al relativo comunicato sul portale di contabilità economica analitica.

1.5 Gli attori coinvolti nella formulazione del Budget triennale 2013-2015, le principali funzioni svolte e il calendario degli adempimenti

Ciascun utente è abilitato all'accesso al portale *web* di Contabilità economica nell'ambito di un profilo predefinito, che identifica il tipo di operazioni consentite. Di seguito si elencano sinteticamente i profili previsti nel sistema, le principali funzioni ed adempimenti con il relativo calendario.

PROFILI UTENTE	FASE BUDGET 2013-2015 a DLB Attività e scadenze	FASE BUDGET 2013-2015 a LB Attività
Ufficio del personale	<p><u>Completamento inserimento dei costi medi annui per il triennio 2013-2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Visualizzazione costi medi annui delle competenze fisse (preimpostati da IGOP) per Contratto/qualifica validi per il triennio 2013-2015 ed eventuale richiesta ad IGB di autorizzazione alla modifica ○ Inserimento dei costi medi annui delle competenze accessorie per Contratto/qualifica per il triennio 2012-2014 ○ Comunicazione fine inserimento costi medi <p>L'attività deve essere svolta dal 25 luglio al 3 settembre 2012</p>	<p><u>Rettifica o conferma dei costi medi annui per il triennio 2013-2015 inseriti a DLB:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Visualizzazione costi medi annui delle competenze fisse (preimpostati da IGOP) per Contratto/qualifica validi per il triennio 2013-2015 ed eventuale richiesta ad IGB di autorizzazione alla modifica ○ Conferma o rettifica dei costi medi annui delle competenze accessorie per Contratto/qualifica per il triennio 2013-2015(a partire da quelle inserite in fase di DLB) ○ Comunicazione fine inserimento costi medi
Responsabile Ufficio del personale	<p><u>Validazione dei costi medi per il triennio 2013-2015</u></p> <p>L'attività deve essere svolta dal 25 luglio al 3 settembre 2012</p>	<p><u>Validazione dei costi medi per il triennio 2013-2015</u></p>
Inseritore Centro di costo	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Inserimento previsioni ANNI PERSONA 2013</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inserimento previsioni anni persona da impiegare nel 2013 per contratto/qualifica e per 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rettifica o conferma previsioni ANNI PERSONA 2013 inseriti a DLB:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ AAP da impiegare nel 2013 per contratto/qualifica e per programma (con di cui comandati in)

PROFILI UTENTE	FASE BUDGET 2013-2015 a DLB Attività e scadenze	FASE BUDGET 2013-2015 a LB Attività
	<p>programma (con di cui comandati in)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inserimento previsioni anni persona comandati out per contratto/qualifica (senza indicazione di programma) ○ Comunicazione fine inserimento anni persona <p>L'attività deve essere svolta dal 25 luglio al 3 settembre 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Completamento Budget anno 2013</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inserimento previsioni altri costi per programma ○ Inserimento previsioni investimenti (valori patrimoniali) per programma e successiva attribuzione ai programmi delle quote ammortamento investimenti pregressi ○ Inserimento Note di commento ○ Comunicazione FINE ATTIVITA' BUDGET anno 2012 <p>L'attività deve essere svolta dal 3 al 9 settembre 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ AAP comandati out per contratto/qualifica (senza indicazione di programma) <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rettifica o conferma altre previsioni 2013 inseriti a DLB:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ altri costi per programma ○ investimenti (valori patrimoniali) per programma e successiva attribuzione ai programmi delle quote ammortamento investimenti pregressi ○ Note di commento ○ Comunicazione FINE ATTIVITA' BUDGET anno 2012
Validatore Centro di costo	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Validazione del Budget anno 2013 (anni persona, costi e investimenti)</u> <p>L'attività deve essere svolta dal 3 al 9 settembre 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Validazione del Budget anno 2013 (anni persona, costi e investimenti)</u>
Referente del Centro di Responsabilità amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Rilevazione integrata anni persona anno 2013</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verifica anni persona inseriti dai centri di costo per il 2013 ○ Inserimento informazioni necessarie a trasformare gli anni persona da impiegare nel 2013 in anni persona da pagare nello stesso anno per programma, CAPITOLO, contratto/qualifica ○ Validazione integrazioni ANNI PERSONA 2013 (ai fini della trasmissione ad IGB) <p>L'attività deve essere svolta dal 3 al 12 settembre 2012</p>	<p><i>(Attività non prevista a LB)</i></p>

PROFILI UTENTE	FASE BUDGET 2013-2015 a DLB Attività e scadenze	FASE BUDGET 2013-2015 a LB Attività
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Completamento previsioni economiche Budget triennale (anni 2013-2015):</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anni persona da impiegare per programma, contratto/qualifica per gli anni 2013 e 2014, eventualmente copiando i dati dal 2013 al 2014 e dal 2014 al 2015 e poi confermando o modificando i dati copiati ○ previsioni costi diversi da retribuzioni e ammortamenti per programma per gli anni 2013 e 2014, eventualmente copiando i dati dal 2013 al 2014 e dal 2014 al 2015 e poi confermando o modificando i dati copiati ○ previsioni investimenti (valori patrimoniali) per programma per gli anni 2014 e 2015 ○ Inserimento Note di commento • Comunicazione FINE ATTIVITA' anni persona e costi per gli anni 2014 e 2015 <p>L'attività deve essere svolta dal 9 al 24 settembre 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Conferma o modifica delle previsioni economiche Budget triennale (anni 2013-2014) già inserite a DLB:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ AAP da impiegare per programma, contratto/qualifica per gli anni 2014 e 2015 ○ previsioni costi diversi da retribuzioni e ammortamenti per programma per gli anni 2014 e 2015 ○ previsioni investimenti (valori patrimoniali) per programma per gli anni 2014 e 2015 ○ Note di commento • Comunicazione FINE ATTIVITA' anni persona e costi per gli anni 2014 e 2015
Ragioneria Generale dello Stato- Ufficio Centrale del Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Riconciliazione costi previsti con gli stanziamenti finanziari per il triennio 2103-2015</u> eventualmente attivando le funzioni di copia dei dati dal 2012 al 2013 e dal 2013 al 2014 e poi confermando o modificando i dati copiati <ul style="list-style-type: none"> ○ Comunicazione FINE ATTIVITA' Riconciliazione • <u>VALIDAZIONE del Budget del triennio 2013-2015</u> <p>L'attività deve essere svolta dal 24 al 28 settembre 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Riconciliazione costi previsti con gli stanziamenti finanziari per il triennio 2013-2015</u> eventualmente attivando le funzioni di copia dei dati dalla fase di DLB e poi confermando o modificando i dati copiati <ul style="list-style-type: none"> ○ Comunicazione FINE ATTIVITA' Riconciliazione • <u>VALIDAZIONE del Budget del triennio 2013-2015</u>
Ragioneria Generale dello Stato- Ufficio Centrale del Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verifica dati</u> inseriti dai Centri di costo e dai Centri di responsabilità dell'amministrazione di competenza • <u>Approvazione</u> dei dati inseriti dai singoli Centri di costo • <u>Approvazione</u> dei dati inseriti dai 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verifica dati</u> inseriti dai Centri di costo e dai Centri di responsabilità dell'amministrazione di competenza • <u>Approvazione</u> dei dati inseriti dai singoli Centri di costo

PROFILI UTENTE	FASE BUDGET 2013-2015 a DLB Attività e scadenze	FASE BUDGET 2013-2015 a LB Attività
(UCB) c/o l'amministrazione	singoli Centri di responsabilità amministrativa L'attività deve essere svolta dal 28 settembre 2012 al 4 ottobre 2012	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Approvazione</u> dei dati inseriti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa

La raccolta dei dati economici deve essere effettuata nel pieno rispetto dei tempi indicati per consentire agli uffici della Ragioneria generale dello Stato la successiva attività di verifica ed analisi dei dati economici e l'elaborazione delle tabelle del budget 2013-2015 entro il **15 ottobre 2012**, data di presentazione del disegno di legge di bilancio e dei correlati elementi informativi di cui all'art. 21, comma 11 della citata legge di riforma.

Dopo l'approvazione della LB 2013-2015 (dicembre 2012) le Amministrazioni, **entro i 15 giorni lavorativi successivi** al recepimento sul sistema di contabilità analitica delle variazioni parlamentari intervenute sui valori finanziari del DLB trasmetteranno, per via informatica, le riformulazioni dei costi previsti e delle informazioni per la riconciliazione ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio; successivamente gli Uffici centrali del bilancio provvederanno, nei **tre giorni successivi**, alla validazione e trasmissione dei costi rimodulati all'Ispettorato Generale del Bilancio allo scopo di consentire l'analisi dei dati e la predisposizione definitiva del documento di Budget economico 2013-2015 e per consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001.

* * *

Si segnala che per il budget triennale 2013-2015 nella sezione "Corsi on line" della *home page* del portale di Contabilità economica, sono disponibili, per ogni profilo utente, corsi illustrativi di tutte le funzionalità del sistema informativo.

Assistenza


Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

contabilita.economica@tesoro.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare

Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

FASE DI BUDGET A DLB triennio 2013/2015 – Sintesi del processo e dei ruoli



FASE DI BUDGET A LB triennio 2013/2015 – Sintesi del processo e dei ruoli

